

L. 25 luglio 1952, n. 991.

Provvedimenti in favore dei territori montani.

Capo II - Dei consorzi di bonifica montana e del piano generale di bonifica

16. Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana.

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

17. Piano generale di bonifica montana.

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, ai termini del precedente art. 5, dal consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri Enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

18. Effetti dell'approvazione del piano.

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarsi dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

Capo III - Delle opere di competenza dello Stato e delle opere di competenza privata

19. Opere pubbliche di competenza dello Stato.

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse Comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

È altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

20. Attribuzione della spesa per le opere di bonifica.

Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonché nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

21. Pubblica utilità delle opere di bonifica.

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.

22. Opere private di interesse comune.

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio; ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

23. Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati.

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

24. Espropriazione per inadempienza.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Capo IV - Dell'esecuzione, del compimento e della manutenzione delle opere

25. Esecuzione delle opere di competenza statale.

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraia, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei comprensori interessanti i territori di due o più regioni e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo all'organizzazione tecnico finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche la scelta è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche.

26. Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare.

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni, o il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi, determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura delle indennità di occupazione.

27. Compimento e manutenzione delle opere pubbliche.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle

altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare:

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Province ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal *testo unico 25 luglio 1904, n. 523* provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici servizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse.

All'uopo il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati.

28. Dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'art. 17, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita Commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorché resa necessaria da cause di forza maggiore può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. È fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

29. Oneri reali sui fondi.

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonché le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.